



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ALESSANDRO VOLTA"

Viale Giovanni XXIII n. 9 26900 Lodi Tel. 0371 35115-6-7

Codice Fiscale 84505800155 Cod. Meccanografico LOIS00400E

Sito Internet <http://www.iisvolta.edu.it> E-Mail lois00400e@istruzione.it

Posta Certificata lois00400e@pec.istruzione.it

C.I. 88

Lodi, 14/11/2022

Agli studenti / Alle famiglie

Classi QUINTE

LICEO e ISTITUTO TECNICO

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2022/2023 –Candidati interni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

Si invitano gli studenti delle classi quinte a compilare e restituire entro e non oltre il **30 novembre 2022** i seguenti documenti:

- Domanda di ammissione agli esami di Stato (allegato)
- Autorizzazione dei dati personali (allegato)
- Ricevuta del versamento di **€ 12,09** da versare tramite procedura **Pago in Rete Scuole** causale "Tassa iscrizione Esame di Stato"
- Diploma originale Licenza Media (**verificare alla Scuola media di averlo ritirato**)
- Fototessera firmata sul retro (FIRMA LEGGIBILE) e la relativa classe

Tali documenti dovranno essere consegnati, per classe, in segreteria didattica dal rappresentante di classe.

Si ricorda che PER I CANDIDATI INTERNI

Studenti frequentati la classe quinta: come da **circ. ministeriale 0024344 del 23 settembre 2022**, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, in qualità di candidati interni, gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.

Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito (termine presentazione domande: 31 gennaio 2023) Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative. L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.